



## **CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO**

(Reg. n. 251 del 21/6/2023)

### **Tra**

L'Università degli Studi di Cagliari, codice fiscale 80019600925 con sede legale in Cagliari, via Università 40, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", nella persona del Presidente della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche, Prof. Nicola Tedesco, nato a Bari 1 novembre 1966, in qualità di delegato del Magnifico Rettore (per i Corsi di Studio della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche)

e

L'azienda/ente ASL 4 Ogliastra con sede legale in Via Piscinas 5 Lanusei, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da Marras Andrea, nato a Nuoro il 17/9/1958

### **Premesso**

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n° 196 e successive modifiche e integrazioni, possono promuovere tirocini di formazione e di orientamento in imprese o pubbliche amministrazioni a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n° 1859;

### **Si conviene quanto segue:**

#### **ART. 1**

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n° 196 e successive modifiche e integrazioni, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione e orientamento in numero da concordare in base alle esigenze del soggetto ospitante, su proposta dell'Università degli Studi di Cagliari, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n° 196 del 1997 e successive modifiche e integrazioni.

#### **ART. 2**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art 18, comma 1, lett. d), della legge n° 196 del 1997 e successive modifiche e integrazioni non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un docente, designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e dal responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.

3. Per il tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- Il nominativo del docente e del responsabile aziendale;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ente ospitante;
- Le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi dell'assicurazione per la Responsabilità Civile e dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro

4. Eventuali modifiche successive alla sottoscrizione del progetto formativo saranno concordate dalle parti tramite comunicazioni scritte, che saranno allegare e diverranno parte integrante del progetto stesso.

#### **ART. 3**



Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenza in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

#### **ART. 4**

1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa I.N.A.I.L. è assicurata mediante la speciale forma di "Gestione per conto dello Stato" ex artt. 127 e 190 del T. U. n° 1124/65 e D. M. 10/10/1985. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

#### **ART. 5**

Le parti contraenti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

#### **ART. 6**

Il soggetto promotore in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" nomina il soggetto ospitante, "RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO" dei dati personali, trattati a seguito ed in virtù dell'esecuzione della presente convenzione. Gli obblighi connessi alle operazioni di trattamento dei dati sono riportati nell'Atto di nomina a cui si rinvia.

#### **ART. 7**

La presente convenzione ha durata quinquennale, tacitamente rinnovabile salvo disdetta comunicata per iscritto da una delle parti contraenti, tre mesi prima della scadenza.

#### **ART. 8**

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 10-bis del D.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69 del 21.05.2021.

#### **ART. 9**

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Luogo e data Cagliari 21/6/2023

Letto, approvato e sottoscritto

Sottoscrizione per il soggetto ospitante (Timbro e  
firma)

Sottoscrizione per il soggetto promotore  
Prof. Nicola Tedesco

---

---